

CODICE PENALE E DI **PROCEDURA** **PENALE**

E LEGGI COMPLEMENTARI

con **guide** giurisprudenziali e
operative e **formule** (*online*)

a cura di Sara Piancastelli

I edizione **2025**



Neldiritto
Editore

nell'art. 176 c.p., sia stato scarcerato e si trovi in stato di libertà, avendo fruito del differimento previsto dall'art. 146 o dall'art. 147 c.p. ■ *Cass.*, 26 marzo 1992, n. 806.

Formula 112. Istanza di rinvio dell'esecuzione

147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. — L'esecuzione di una pena può essere differita [211 bis c.p.; 684 c.p.p.]:

1) se è presentata domanda di grazia [174; 681 c.p.p.], e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica⁽¹⁾;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno;⁽²⁾

3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni⁽⁶⁾.

Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648 c.p.p.], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.⁽³⁾

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri⁽⁷⁾.

✕ ⁽¹⁾ **La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio-6 agosto 1979, n. 114 ha**

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 589, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2, c.p., attribuisce al Ministero della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato sia già stato eseguito. La stessa Corte, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274, ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 589, terzo comma nel testo originario del c.p.p. 1930, nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1, c.p., attribuisce al Ministero di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena.

⁽²⁾ Numero così sostituito dall'art. 1, l. 8 marzo 2001, n. 40. Il testo previgente era il seguente: «3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre». E da ultimo sostituito dall'art. 15, co. 1, lett. b), n. 1.1., D.l. 11 aprile 2025, n. 48. Il **testo previgente** così disponeva: «3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni».

⁽³⁾ Co. così sostituito dall'art. 1, l. 8 marzo 2001, n. 40. Il testo previgente era il seguente: «Nel caso indicato nel numero 3, il provvedimento è revocato qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre». L'art. 93, d. lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola: «potestà» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d. lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. E successivamente modificato dall'art. 15, co. 1, lett. b), nn. 2.1. e 2.2., D.l. 11 aprile 2025, n. 48. Il **testo previgente** così disponeva: «Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre».

⁽⁴⁾ Co. aggiunto dall'art. 1, l. 8 marzo 2001, n. 40.

⁽⁵⁾ V.: • artt. da 62- 66, 69, co. 3, l. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale • art. 70, l. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

⁽⁶⁾ Numero aggiunto dall'art. 15, co. 1, lett. b), n. 1.2., D.l. 11 aprile 2025, n. 48.

⁽⁷⁾ Co. aggiunto dall'art. 15, co. 1, lett. b), n. 3, D.l. 11 aprile 2025, n. 48.

Guida applicativa

Ratio. La potestà punitiva dello Stato, che l'esecuzione della pena attua con la costrizione del condannato, ha un limite costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto

dell'individuo (art. 32 Cost.), che neppure la generale inderogabilità dell'esecuzione della condanna può sopravvivere allorché la pena, per le condizioni di grave infermità fisica del soggetto (art. 147, comma primo n. 2, c.p.), finisce col costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. ■ *Cass.*, 19 maggio 1993, n. 1121.

Presupposti. Ai fini del rinvio facoltativo della esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., non è sufficiente un qualsiasi malessere, ma solo una grave infermità, tale da dare luogo, se cumulata alla ordinaria affettività della restrizione della libertà, ad un trattamento contrario al senso di umanità e ad una lesione del diritto alla salute. ■ *Cass.*, 9 maggio 2006, n. 20035.

Il tribunale di sorveglianza deve decidere sulla domanda di differimento della pena, avanzata in relazione alla presentazione della domanda di grazia, sulla base di un giudizio prognostico circa la concedibilità della grazia, a nulla rilevando se la pena da espiare abbia durata breve o lunga. ■ *Cass.*, 17 novembre 2009, n. 44968.

Detenzione domiciliare. In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. ■ *Cass.*, 1° aprile 2021, n. 21355.

Formula 112. Istanza di rinvio dell'esecuzione

148. Infermità psichica sopravvenuta al condannato. ⁽¹⁾⁽²⁾ — Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica [70 ss., c.p.p.], il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale [102, 103, 104] o professionale [105] o di delinquente per tendenza [108].

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che

hanno determinato tale provvedimento ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ V.: • art. 62, commi 1-2, l. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà • artt. 666, 667, 678 c.p.p. • art. 207 coord. c.p.p.

⁽²⁾ V. art. 111, d. p. r. 30 giugno 2000, n. 230, recante "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà".

- V. art. 64, co. 1, l. 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale".

- V. gli artt. 3-4, d. l. 30 aprile 1981, n. 168, conv., con modif., nella l. 27 giugno 1981, n. 331, recante "Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria".

X ⁽³⁾ *La Corte Costituzionale, con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 146 (Gazz. Uff. 25 giugno 1975, n. 166), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 148 c.p., nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziale del condannato caduto in stato d'infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 148 c.p., nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico).*

⁽⁴⁾ Il testo originario parlava di ricovero in un «manicomio giudiziario». Per la sostituzione dei manicomi giudiziari con gli ospedali psichiatrici giudiziari v. art. 62 commi 1 e 2 l. 26 luglio 1975, n. 354, ed art. 98 d. p. r. 29 aprile 1976, n. 431.

⁽⁵⁾ Seguiva un originario secondo comma da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione della pena di morte, per cui v. sub art. 9 e che recitava: «La disposizione precedente si applica anche nei casi in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario».

Guida applicativa

Natura giuridica. La imputabilità deve sussistere in tutti e tre i momenti in cui si sviluppano il reato e le sue conseguenze: quello attuativo, quello del suo accertamento, quella della esecuzione della relativa sanzione penale (detentiva). La sua mancanza produce conseguenze diverse a seconda del momento cui interviene: se nel primo momento, si ha la non punibilità dell'autore per mancanza di imputabilità; se nel secondo, la sospensione del procedimento; se nel terzo, il differimento o la sospensione della esecuzione della pena. ■ *Cass.*, 11 febbraio 1984, n. 1204.

I ricoveri previsti dall'art. 148 c.p. costituiscono

Istituti sostanziali. *Prescrizione:* termine massimo A30/escluso il limite dell'aumento del tempo necessario a prescrivere comma 1; termine massimo A20/escluso il limite dell'aumento del tempo necessario a prescrivere comma 2 (157 c.p.); *Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001:* (25quater); *Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.:* non ammissibile; *Cause speciali di non punibilità:* previste art. 270-bis.1 c.p.; *Oblazione:* non ammessa (162, 162 bis c.p.); *Estinzione per condotte riparatorie:* non ammessa (162 ter c.p.); *Messa alla prova:* non richiedibile (168 bis c.p.); *Benefici penitenziari:* non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

270 quinquies 2. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro. ⁽¹⁾

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 4, co. 1, lett. a), l. 28 luglio 2016, n. 153.

Guida operativa

Istituti processuali. *Competenza:* Trib. m. (artt. 33 ter); *Arresto:* facoltativo (art. 381 c.p.p.); *Arresto in flagranza differito:* non consentito (382-bis c.p.p.); *Fermo:* non consentito (384 c.p.p.); *Custodia cautelare in carcere:* consentita (art. 275 c.p.p.); *Altre misure cautelari personali:* consentite (280, 287 c.p.p.); *Misure di prevenzione personale:* previste (4, d. lgs. n. 159/2011); *Intercettazioni:* consentite (266 c.p.p.); *Procedibilità:* ufficio (50 c.p.p.); *Udienza preliminare:* prevista (art. 550 c.p.p.); *Udienza predibattimentale:* non prevista (art. 550 c.p.p.); *Abbreviato:* ammesso (438 c.p.p.); *Patteggiamento:* non ammesso; *Pubblicazione della sentenza di condanna:* prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p.

Istituti sostanziali. *Prescrizione:* termine massimo A12/escluso il limite dell'aumento del tempo necessario a prescrivere; (157 c.p.); *Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001:* (25quater); *Particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.:* ammissibile; *Cause speciali di non punibilità:* previste art. 270-bis.1 c.p.; *Oblazione:* non ammessa (162, 162 bis c.p.); *Estinzione per condotte riparatorie:* non ammessa (162 ter c.p.); *Messa alla prova:* non richiedibile (168 bis c.p.); *Benefici penitenziari:* non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

270 quinquies.3 Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (1)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici

micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

⁽¹⁾ Art. inserito dall'art. 1, co. 1, lett. a), D.l. 11 aprile 2025, n. 48.

Guida operativa

Istituti processuali. *Competenza:* Trib. m. (33 ter c.p.p.); *Arresto:* facoltativo (381 c.p.p.); *Arresto in flagranza differito:* non consentito (382-bis c.p.p.); *Fermo:* non consentito (384 c.p.p.); *Custodia cautelare in carcere:* consentita (285 c.p.p.); *Altre misure cautelari personali:* consentite (280, 287 c.p.p.); *Misure di prevenzione personale:* previste (4, d. lgs. n. 159/2011); *Intercettazioni:* consentite (266 c.p.p.); *Procedibilità:* d'ufficio (50 c.p.p.); *Udienza preliminare:* prevista (art. 550 c.p.p.); *Udienza predibattimentale:* non prevista (art. 550 c.p.p.); *Abbreviato:* ammesso (438 c.p.p.); *Patteggiamento:* non ammesso; *Pubblicazione della sentenza di condanna:* prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p.

Istituti sostanziali. *Prescrizione:* termine massimo A6/con atti interruttivi A7 M6; (157 c.p.); *Responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001:* non prevista; *Non particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.:* ammissibile; *Cause speciali di non punibilità:* non previste; *Oblazione:* non ammessa (162, 162 bis c.p.); *Estinzione per condotte riparatorie:* non ammessa (162 ter c.p.); *Messa alla prova:* non ammessa (168 bis c.p.); *Benefici penitenziari:* non ostativo (4 bis l. n. 354/1975).

270 sexies. Condotte con finalità di terrorismo. ⁽¹⁾⁽²⁾

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 15 del d. l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con l. 31 luglio 2005, n. 155.

⁽²⁾ V. art. 4, co. 1, lettera d), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Guida applicativa

Presupposti applicativi. In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi (cosiddette black list) di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'articolo 270-sexies Cp, con la conseguenza che il dato dell'inserimento, isolatamente considerato, non è autosufficiente per fondarvi la gravità indiziaria, salvo restando che lo stesso ben può essere valorizzato, unitamente ad ulteriori e diverse emergenze processuali, per l'accertamento della finalità di terrorismo ■ *Cass. Pen., Sez. VI, 11 luglio 2024, n. 32712*

Elemento oggettivo. Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del Cp, non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni. In altri termini, il finalismo terroristico non può limitarsi a un fenomeno esclusivamente psicologico, ma deve materializzarsi in un'azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti dalla norma, ossia in un'azione idonea a creare la possibilità concreta che si verifichi il grave danno, secondo un apprezzamento da effettuare applicando il paradigma della prognosi postuma e facendo riferimento ai criteri, indicati dalla norma, della "natura e contesto" dell'azione [nella specie, è stato rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di secondo grado che, in riforma di quella di primo grado, aveva escluso la finalità di terrorismo e, quindi, la configurabilità del reato di cui all'articolo 280-bis del Cp, nella condotta degli imputati che avevano lanciato alcune bottiglie molotov con l'intenzione di danneggiare la tensostruttura di un centro vaccinale, e ciò, secondo la prospettazione accusatoria, con la finalità terroristica di arrecare grave danno al Paese, ostacolando o comunque rallentando la campagna vaccinale relativa alla propagazione del virus Sars Covid 2; secondo la Cassazione, risultava adeguatamente argomentata l'esclusione della finalità terroristica, anche attraverso l'apprezzamento del contesto della condotta e degli esiti derivatine, e corretta la qualificazione

del fatto a titolo di danneggiamento aggravato] ■ *Cass. Pen., Sez. I, 115 settembre 2023, n. 49792*

270 septies. Confisca. ⁽¹⁾ — Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 4, co. 1, lettera b) della l. 28 luglio 2016 n. 153.

271. Associazioni antinazionali. ⁽¹⁾ — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente,⁽²⁾ nel territorio dello Stato [4 comma 2] promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente [7, n. 1, 302, 311, 312].⁽³⁾

⁽¹⁾ Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con Corte cost. 12 luglio 2001, n. 243.

⁽²⁾ Il richiamo deve intendersi riferito tanto all'art. 270, quanto all'art. 270 bis.

⁽³⁾ In seguito all'aggiunta dell'art. 270-bis, il rinvio deve intendersi fatto all'ultimo capoverso dell'art. 270.

272. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. ⁽¹⁾ — [Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti].

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 12, l. 24 febbraio